

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1913 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2022****relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna***[notificata con il numero C(2022) 7162]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
- (2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
- (3) La Spagna ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio, in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione dell'Andalusia, confermato il 19 settembre 2022. Inoltre, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, che comprende zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. La decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito delle informazioni ricevute dalla Spagna in merito al summenzionato focolaio.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 la situazione epidemiologica in Spagna si è ulteriormente evoluta per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, con la comparsa di altri due focolai in Andalusia e di sei focolai nella regione Castiglia-La Mancha. La Spagna ha pertanto continuato ad attuare le necessarie misure di controllo delle malattie e ha raccolto ulteriori dati di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione, del 21 settembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 69).

- (5) La Spagna ha inoltre informato la Commissione e il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che, in assenza di misure di riduzione dei rischi specificamente destinate al vaiolo degli ovini e dei caprini di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in attesa di una modifica di detto allegato, applicherà le misure di riduzione dei rischi stabilite nel medesimo allegato per la dermatite nodulare contagiosa alle carni e al latte di caprini e ovini originari delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità a tale regolamento delegato. La Spagna ha dichiarato di dover adottare tali misure di riduzione dei rischi che tengono conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus.
- (6) Tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti di partite di ovini e caprini all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario individuare rapidamente a livello dell'Unione le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza, in tale Stato membro. Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 e sostituirla con la presente decisione.
- (7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (8) Tenuto altresì conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2022.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello dell'Unione:

- a) le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese, in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
- b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione, conformemente all'articolo 39, e nelle zone di sorveglianza, conformemente all'articolo 55 di tale regolamento delegato, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 2

Istituzione di zone di restrizione

La Spagna provvede affinché:

- a) siano immediatamente istituite dall'autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3***Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1639**

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 è abrogata.

*Articolo 4***Applicazione**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2022.

*Articolo 5***Destinatario**

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
ES-CAPRIPOX-2022-00001	Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342	14 ottobre 2022
	Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342	23 ottobre 2022
	Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342	Dal 15 al 23 ottobre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00002	Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595	19 ottobre 2022
	Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595	28 ottobre 2022
	Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595	Dal 20 al 28 ottobre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00003	Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263	28 ottobre 2022

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263</p>	6 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263</p>	Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00004	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747</p>	28 ottobre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747</p>	6 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747</p>	Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00005	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039</p>	28 ottobre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039</p>	6 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039</p>	Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00006	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532</p>	1° novembre 2022

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532</p>	10 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532</p>	Dal 2 al 10 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00007	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083</p>	1° novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083</p>	10 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083</p>	Dal 2 al 10 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00008	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247</p>	1° novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247</p>	10 novembre 2022
	<p>Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247</p>	Dal 2 al 10 novembre 2022
ES-CAPRIPOX-2022-00009	<p>Zona di protezione: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450</p>	1° novembre 2022

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
	Zona di sorveglianza: le aree situate oltre l'area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450	10 novembre 2022
	Zona di sorveglianza: le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450	Dal 2 al 10 novembre 2022